



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO I

Roma,

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio Legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: AS 2542 (ex AC 3434) – Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196  
AC 3434/A Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per  
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della  
formazione superiore**

**Articolo 1 (*Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2*)**

L'articolo 1 reca modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, allo scopo di estendere l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 ai soggetti ultracinquantenni e disciplinarne l'applicazione.

In particolare, la disposizione introduce nel decreto-legge n. 44 del 2021 gli articoli 4-quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS –CoV-2 ai cinquantenni e agli ultracinquantenni*), 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*) e 4-sexies (*Sanzioni pecuniarie*).

L'articolo 4-quater presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso articolo 4-quinquies, hanno anch'esse natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno svolte con le stesse modalità di quelle già effettuate, a legislazione vigente, ai sensi degli articoli 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Le disposizioni previste dall'articolo 1, capoverso art. 4-sexies, sono di natura ordinamentale e procedimentale, dirette a irrogare le sanzioni ai soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale. Tali soggetti potranno essere individuati soprattutto attraverso il sistema tessera sanitaria, e eventualmente anche utilizzando anche le banche dati relative all'ANPR per i soggetti non iscritti al SSN. Le norme non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'impegno finanziario correlato agli adempimenti a carico dell'amministrazione trova copertura nelle risorse stanziare per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, le entrate derivanti dal comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

**Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione sono modifiche meramente formali e, pertanto, prive di impatto finanziario.**

**Articolo 2 (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione da SARS-CoV-2 per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori*)**

La disposizione, a carattere ordinamentale, estende l'obbligo vaccinale, già previsto per il personale scolastico, anche al personale delle università, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

**Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta un'integrazione al comma 1, lettera a), con la quale è stato esteso l'obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. Tale estensione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Con riferimento al personale universitario e AFAM, si fa presente che analogamente a quanto già previsto in relazione al previgente obbligo di possesso del green pass, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021, le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Infatti, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l'eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate – non determina l'esigenza dell'individuazione di "supplenti" – peraltro, in via generale non previsti nell'ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell'ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo, comunque, ferma la possibilità dell'assolvimento del carico didattico con altre modalità. In ragione di ciò – analogamente a quanto già espresso nella relazione tecnica al citato art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 - non emerge la necessità di alcuna rilevazione dei dati relativi al personale sospeso, atteso che per essi comunque non emergerebbe alcuna necessità di sostituzione.

Con riferimento al personale degli istituti tecnici superiori, si fa presente che la sostituzione del personale sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

**L'articolo 2-bis introdotto dall'emendamento Governo 2.0100, è relativo alla durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARSCoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19. La disposizione, limitandosi a rimuovere il termine di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario ovvero la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o alla dose di richiamo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Il nuovo articolo 2-ter riguarda ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza. La disposizione, limitandosi ad equiparare lo status di soggetto vaccinato con dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario con quello di soggetto guarito dopo aver completato ciclo vaccinale primario, ai fini dell'applicazione del regime dell'autosorveglianza, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**L'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame in Commissione con l'emendamento del Governo, reca norme di coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia. La disposizione, limitandosi a prevedere alcuni casi in cui ai soggetti provenienti da Stati esteri è richiesto un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 1, lettera a), capoverso 9-ter, sono effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.**

### **Articolo 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)**

Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), introducono i commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di stabilire che, fino al 31 marzo 2022, l'accesso a determinati servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 52 del 2021. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica, anche considerando che gli strumenti per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sono già previsti ed implementati.

Comma 1, lett. b). non comporta oneri.

**Le modifiche introdotte in Commissione al Senato hanno natura meramente formale e ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla lettera c) del capoverso 1-ter si è previsto che sia sempre consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto al rientro in servizio del lavoratore sospeso viene corrisposta la medesima retribuzione a cui aveva già diritto.**

La disposizione di cui al comma 2 è volta a coordinare le modifiche introdotte dal presente decreto con le specifiche misure previste dall'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e relative alle certificazioni verdi COVID per la Repubblica di San Marino. La norma ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'emendamento approvato, che estende al 31 marzo 2022 la deroga all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro per gli abitanti della Repubblica di San Marino, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il nuovo comma 2-bis prevede che la procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta oneri a carico del paziente.**

**A tal proposito, si evidenzia che l'attività di emissione dei certificati di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte dei medici di base ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 rientra tra le competenze già affidate ai medici dalla normativa vigente e pertanto non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.**

**Articolo 3-bis reca misure per gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato.**

**La disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 3-ter autorizza, a decorrere dal 10 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. La nuova disposizione introdotta, avente carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**L'articolo 3-quater introduce una modifica di natura ordinamentale alla disposizione che disciplina il diritto di visita nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e *hospice*, in relazione all'adozione delle misure necessarie a garantire continuità al diritto di visita e all'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. La disposizione in esame mira a meglio chiarire tale disciplina, confermando l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, già prevista dalla disposizione su cui viene ad incidere.**

**L'articolo 3-quinquies introduce una modifica di natura ordinamentale alla disposizione che disciplina gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. La disposizione mira a meglio chiarire tale disciplina, confermando l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, già prevista dalla disposizione su cui viene ad incidere.**



L'articolo 3-sexies, reca disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3-sexies rivestono carattere strettamente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 2 prevede che venga garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali anche nelle ipotesi in cui – in ragione dei plurimi casi di positività accertati nelle classi – sia prevista la sospensione delle attività scolastiche ovvero il ricorso alla didattica digitale integrata. Tale possibilità è attivata su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.

In particolare, considerate le attuali modalità di svolgimento dell'attività didattiche in presenza di casi di positività in ambito scolastico, stabilite dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, all'art. 6, si precisa quanto segue.

**Per la scuola dell'infanzia:**

- fino a quattro casi di positività accertati nella sezione o gruppo classe, l'attività prosegue per tutti gli allievi in presenza (comma 1, lettera a), numero 1). La norma in esame non introduce alcuna novità;
- con cinque o più casi di positività accertati nella sezione o gruppo classe si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni (comma 1, lettera a), numero 2). L'applicazione della norma in esame prevede che il personale educativo e scolastico continui a prestare servizio in presenza in favore degli allievi interessati dalla nuova disposizione. Considerato che durante i giorni di sospensione delle attività il personale rimane comunque a disposizione per le esigenze didattiche della scuola, la norma in esame non introduce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Per la scuola primaria:**

- fino a quattro casi di positività accertati nella classe, l'attività prosegue per tutti gli allievi in presenza (comma 1, lettera b), numero 1). La norma in esame non introduce alcuna novità;
- con cinque o più casi di positività accertati nella classe, l'attività prosegue in presenza per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) e per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo (comma 1, lettera b), numero 2). La norma in esame introduce un mero incremento del numero degli alunni ai quali è consentita la frequenza in presenza, e nessuna modifica per il personale scolastico, comunque tenuto all'erogazione del servizio presso la classe. Di conseguenza non risultano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Per la scuola secondaria di I e II grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale**

- con un caso di positività accertato nella classe, l'attività prosegue per tutti gli allievi in presenza (comma 1, lettera c), numero 1). La norma in esame non introduce alcuna novità;
- con due o più casi di positività accertati nella classe, l'attività prosegue in presenza per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) e per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo (comma 1, lettera c), numero 2). La norma in esame introduce un mero incremento del numero degli alunni ai quali è consentita la frequenza in presenza, e nessuna modifica per il personale scolastico, comunque tenuto all'erogazione del servizio presso la classe. Di conseguenza non risultano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



**Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, le istituzioni scolastiche, con le risorse già stanziata a normativa vigente, sono in grado di sostenere l'offerta didattica nella modalità prevista dal presente comma.**

**Per quanto attiene poi l'adeguamento tecnico dell'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al comma 5, è realizzato nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.**

**L'articolo 4, recante la disciplina della gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, è stato soppresso nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, in quanto superato dal nuovo articolo 3-sexies.**

Articolo 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

Nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi COVID-19, la previsione è tesa ad assicurare, ino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

Per la quantificazione degli oneri, tenuto conto del rateo di persone già raggiunte da vaccinazione anti-COVID-19, è stato considerato che:

- circa il 22% della platea degli alunni di scuola secondaria di primo grado (tra gli 11 e 13 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 36.645.000 di euro;
- circa il 20% della platea degli alunni di scuola secondaria di secondo grado (tra i 14 e 19 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 55.860.000 di euro;

Platea di riferimento (11-13 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (22% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01.2022- 28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	a	b	c	d=a*b*c
1.584.758	349.000	7	15€	36.645.000

Platea di riferimento (14-19 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (20% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01.2022- 28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	a	b	c	d=a*b*c
2.661.856	532.000	7	15€	55.860.000



Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 5 è autorizzata a favore del Commissario Straordinario di cui al comma 1, la spesa di 92.505.000 di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ivi incluse quelle di cui comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrata da ultimo dall'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

**Nel corso dell'esame del provvedimento è stato approvato un emendamento con il quale si è previsto l'utilizzo delle risorse autorizzate a favore del Commissario Straordinario anche per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvede con le risorse già stanziare dal medesimo articolo 5.**

**L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, è volto a supportare gli studenti soggetti ad isolamento a causa di provvedimenti legati alla pandemia da COVID-19, con attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico, al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse. Per tale finalità, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, un fondo con lo stanziamento di 2 milioni di euro che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione. L'attuazione della presente disposizione avviene nel limite di spesa rappresentato dallo stanziamento di cui al precedente periodo. La norma comporta oneri finanziari ripartibili per l'anno 2022 nella misura di 4/12 e per l'anno 2023 nella misura di 8/12 delle complessive risorse ivi previste e quindi 667.000 euro per il 2022 e 1.333.000 euro per il 2023.**

**Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto ad euro 667.000,00 per l'anno 2022 e ad euro 1.333.000,00 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.**

**L'articolo 5-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, prevede che, fino alla fine dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES) possano avere titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile. Tale accesso avviene a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica e ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali. Si prevede inoltre che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le medesime condizioni previste dal comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.**

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.**

**L'articolo 5-quater dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 4/2022, relativo alla gestione dei contagi nelle istituzioni scolastiche. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



**L'articolo 5-quinquies introduce una clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione non ha alcun impatto finanziario, avente natura ordinamentale.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

01/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

